

Spett.le Soc. Coop. A.T.S. MONTEMAGGIORE a r.l.  
Via Giuseppe di Vittorio, 21  
71027 – Orsara di Puglia (FG)

**Concessione: n. \_\_/2019**

- Richiedente: “Società Coop. A.T.S. MONTE MAGGIORE a r.l.”, con sede a Orsara di Puglia in via Giuseppe di Vittorio n. 21, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 01697830717, numero REA FG – 146339, nella persona del rappresentante legale ed amministratore unico, signor Ugo FRAGASSI, nato a Orsara di Puglia il 01.04.1962 ed ivi residente, in via Giuseppe di Vittorio n. 21, codice fiscale: FRGGUO62D01D643E.
- Terreni demaniali in **agro di Carlantino** ubicati nelle aree circumlacuali l'invaso di Occhito, **per complessivi ha 70.75.59.**

Vista l'istanza prot. n. 33/17 del 04.12.2017, acquisita al protocollo consortile n. 21361 in pari data e le successive datate 25.01.2018, prot. nn. 11/18, 12/18, 13/18 e 14/18, acquisite al protocollo consortile, rispettivamente, ai numeri 1764, 1763, 1783 e 1762, tutte in data 26.01.2018, definite nell'incontro tenutosi in data 20.06.2018 presso la sede di questo Consorzio, promosso ex art. 11, comma 1 bis L. 241/1990, in seguito al quale la “Società Coop. A.T.S. MONTE MAGGIORE a r.l.” con sede a Orsara di Puglia, in via Giuseppe di Vittorio n. 21, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 01697830717, numero REA FG – 146339, nella persona del rappresentante legale ed amministratore unico, signor Ugo FRAGASSI nato a Orsara di Puglia il 01.04.1962 ed ivi residente in Via Giuseppe di Vittorio n. 21, codice fiscale: FRGGUO62D01D643E, ha chiesto in concessione, tra gli altri, i terreni demaniali in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Posto che nel prosieguo della istruttoria è stato rilevato che il Comune di Carlantino (altro soggetto richiedente i terreni in oggetto con nota prot. n. 6035 del 22.11.2017), ha contenziosi nei confronti di questo Consorzio, i quali, come previsto dall'art. 7, lett. d) del Regolamento Regionale di che trattasi, costituiscono condizioni ostative al rilascio della concessione richiesta;

Considerato che questo Ente, con nota prot. 12352 del 02.07.2018, nell'evidenziare al Comune di Carlantino l'effetto ostativo di detti contenziosi, ha invitato lo stesso alla relativa definizione entro dieci (10) giorni dal ricevimento dell'invito, in difetto della quale si sarebbe provveduto alla conclusione, in senso negativo, del procedimento amministrativo relativo alla concessione dei terreni demaniali richiesti; conclusione negativa intervenuta e comunicata al Comune di Carlantino con nota prot. n. 15168 del 22.08.2018;

Considerato che, a seguito della conclusione del procedimento nei confronti del Comune in parola, la “Società Coop. A.T.S. MONTE MAGGIORE a r.l.” con istanza prot. n. 14/18 del 11.03.2019, acquisita al protocollo consortile n. 5863/20019 del 12.03.2019, ha reiterato la richiesta di concessione dei terreni demaniali in argomento;



Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi **ad uso migliorativo**, finalizzata alla definizione e all'attuazione di un programma coordinato di azioni comuni volte alla tutela e allo sviluppo socio-economico del territorio;

Rilevato che questo Consorzio, *ex* articolo 4 del detto Regolamento Regionale, ha provveduto alla pubblicazione del bando riguardante i terreni in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e all'albo pretorio del Comune di Carlantino; quest'ultima richiesta con nota prot. n. 22272 del 22/12/2017 ed eseguita in data 09.01.2018 con atto prot. n. 114 del 08.01.2018;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra, il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per gli iter di concessione ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013 il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ente, n. 1070 del 05.12.2018, con la quale è stato delegato e autorizzato il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, a disporre sul rilascio in favore di terzi di concessioni sui beni del Demanio Pubblico;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che;

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- la richiedente, nella persona del rappresentante legale, signor Ugo FRAGASSI, nato ad Orsara di Puglia il 06.04.1961, ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- sono state inoltrate domande concorrenti (articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013) e, in occasione del predetto incontro avvenuto in data 20.06.2018, alla presenza degli istanti e di funzionari del Consorzio di Bonifica, la Società richiedente ha modificato le istanze in argomento;
- che la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 134,90 (centotrentaquattro/90), giusta bonifico bancario effettuato in data 18.06.2019;

Rilevato che, trattandosi di Società Cooperativa senza finalità di lucro, volta a svolgere attività di tutela, valorizzazione e sviluppo socio-economico del territorio nonché di promozione di interessi pubblici (art. 28, comma 1, lett. a del R.R. n. 17/2013), il canone annuale deve essere calcolato applicando la riduzione del 50%, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lett a) del predetto R.R, ed è determinato, pertanto, in **€ 424,50** (quattrocentoventiquattro/50);

Visto il parere tecnico favorevole espresso dall'Area Agraria – Settore Sistemazione Idraulico Forestali in data 21.06.2018;



Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Foreste - Servizio Bonifica e Irrigazione in data 01.07.2019, prot. AOO\_075/0008438, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la Determinazione Presidenziale n. .... del ....., con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **424,50** (quattrocentoventiquattro/50), effettuato in data ..... a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. \_\_\_/2019;

#### **SI CONCEDE**

alla “Società Coop. A.T.S. MONTE MAGGIORE a r.l.” con sede ad Orsara di Puglia, in via Giuseppe di Vittorio n. 21, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 01697830717, numero REA FG – 146339 , l'utilizzo dei terreni demaniali ubicati nelle aree circumlacuali l'invaso di Occhito ricadenti **in agro di Carlantino nel:**

**foglio 10, p.lle nn. 101** di ha 0.99.65, **117** di ha 0.85.70, **118** di ha 4.70.98, **141** di ha 0.05.46, **167** di ha 0.14.91, di ha **168** di ha 0.20.61, **169** di ha 0.12.35, **180** di ha 1.94.24, **186** di ha 3.63.56, **19** di ha 1.03.00, **195** di ha 1.25.20, **201** di ha 0.52.25, **206** di ha 0.00.30, **207** di ha 0.14.17, **209** di ha 0.30.24, **211** di ha 0.27.15, **212** di ha 0.17.86, **223** di ha 0.25.47, **224** di ha 0.01.20, **225** di ha 0.01.08, **227** di ha 0.30.35, **228** di ha 0.00.10, **229** di ha 0.74.00, **239** di ha 0.14.43, **24** di ha 0.79.48, **240** di ha 0.21.60, **241** di ha 0.13.34, **242** di ha 0.52.39, **243** di ha 0.08.71, **244** di ha 5.30.19, **245** di ha 0.01.40, **246** di ha 4.11.24, **26** di ha 0.13.83, **27** di ha 0.30.70, **28** di ha 0.49.40, **30** di ha 0.27.82, **35** di ha 0.07.20, **36** di ha 0.12.14, **37** di ha 0.14.77, **38** di ha 0.12.60, **39** di ha 0.68.44, **42** di ha 0.16.67, **43** di ha 0.15.87, **44** di ha 0.57.01 e **89** di ha 0.74.22, **per complessivi ha 33.03.28;**

**foglio 18, p.lla n. 81 di ha 6.50.98;**

**foglio 20, p.lle. nn. 103** di ha 0.14.40, **118** di ha 2.39.46, **146** di ha 0.62.50, **150** di ha 0.02.20, **152** di ha 0.05.20, **153** di ha 0.21.74, **184** di ha 0.32.80, **187** di ha 0.23.70, **190** di ha 0.25.80, **193** di ha 0.30.92, **237** di ha 0.19.79, **243** di ha 2.86.50, **245** di ha 0.00.14, **249** di ha 0.59.58, **261** di ha 3.33.50, **264** di ha 5.34.94, **268** di ha 0.28.72, **6** di ha 6.18.14, **7** di ha 1.70.52 e **99** di ha 0.11.84, **per complessivi ha 25.22.39;**

**e nel foglio 9, p.lle. nn. 189** di ha 3.31.99, **361** di ha 2.10.11, **365** di ha 0.31.05, **412** di ha 0.02.68, **415** di ha 0.02.37, **435** di ha 0.20.74, **per complessivi ha 5.98.94.**

**Superficie totale concessa, ha 70.75.59.**

#### **Durata** (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione, finalizzata alla predisposizione di un progetto di adesione ai bandi delle Sottomisure 8.3 e 8.4 del PSR Puglia 2014-2020, al fine di poter consentire alla richiedente la partecipazione all'assegnazione dei finanziamenti per il patrimonio forestale demaniale, **avrà durata di anni dieci**, così come previsto dai predetti bandi; quindi decorre dal.....2019 ed avrà termine il ..... 2029.

#### **Utilizzazione** (art. 19 del Regolamento)

**I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità migliorative, volte alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico del territorio.** Pertanto l'istante dovrà far pervenire al Consorzio gli elaborati progettuali degli interventi da eseguire, precisando che ogni attività programmata dovrà essere comunicata al Consorzio con congruo anticipo affinché il personale possa vigilare sulla corretta esecuzione di quanto previsto. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

#### **Oneri e divieti** (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria il quale, pertanto,



espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria dovrà garantire al Consorzio, ai fini manutentivi, l'accesso all'area in argomento da parte di automezzi, mezzi meccanici e personale consortile.

La concessionaria esonera il Consorzio da ogni responsabilità ad esso non attribuibile e s'impegna per sé e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che la concessionaria intenda rinunciare alla concessione, è tenuta a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a carico della concessionaria. Qualora la concessionaria rinunci alla concessione, indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, essa è tenuta comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

La concessionaria dovrà osservare le condizioni previste dalla vincolistica vigente – Regolamento Regionale 13.10.2017 n. 19, N.T.A. del P.P.T.R. Regione Puglia ed N.T.A 2005 PAI Puglia, relativamente alle aree di alta pericolosità idraulica.

E' vietato, inoltre, sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle norme contenute nel presente atto o nel Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

#### **Canone annuale** (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **424,50** (quattrocentoventiquattro/50). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

#### **Cauzione** (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00)

#### **Normativa di riferimento**

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Foggia, ..... 2019.

Il Presidente  
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione  
Il Legale Rappresentante e Amministratore Unico  
(Ugo Fragassi)